

Civile Sent. Sez. 2 Num. 2970 Anno 2019

Presidente: GORJAN SERGIO

Relatore: OLIVA STEFANO

Data pubblicazione: 31/01/2019

### SENTENZA

sul ricorso 29804-2015 proposto da:

FIORAVANTI GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in ROMA,  
VIA CUNFIDA n.20, presso lo studio dell'avvocato MONICA  
BATTAGLIA, che lo rappresenta e difende unitamente  
all'avvocato MASSIMO GRATTAROLA

- *ricorrente* -

*contro*

CATTANEO ALBERTO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA  
PAOLO DI DONO n.3/A, presso lo studio dell'avvocato PAOLO  
DE BERARDINIS, rappresentato e difeso dall'avvocato  
ALBERTO CATTANEO

- *controricorrente* -

avverso la sentenza n.1659/2015 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 22/09/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/10/2018 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FULVIO TRONCONE, che ha concluso per il rigetto del primo motivo e l'inammissibilità del secondo motivo di ricorso;

udito l'Avvocato ALBERTO CATTANEO per il controricorrente, che ha concluso per il rigetto del ricorso

### **FATTI DI CAUSA**

Con decreto ingiuntivo n.653/2011 il Tribunale di Casale Monferrato intimava a Fioravanti Giuseppe, titolare della ditta individuale Vetreria Monferrina, di pagare all'avv. Cattaneo Alberto la somma di € 18.879,28 quale corrispettivo per attività professionale svolta dall'istante in favore dell'ingiunta. Interponeva opposizione il Fioravanti eccependo la prescrizione presuntiva del credito professionale ed opponendo, in subordine, in compensazione un proprio credito di € 2.900,00 a fronte di forniture merci eseguite in favore del Cattaneo.

Il Tribunale respingeva l'opposizione ritenendo che l'eccezione di compensazione costituisse ammissione della mancata estinzione del credito, incompatibile con la prescrizione presuntiva. Proponeva appello il Fioravanti e la Corte territoriale confermava la decisione impugnata.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione Fioravanti Giuseppe affidandosi a due motivi. Resiste con controricorso l'avv. Cattaneo Alberto.

Il ricorso è pervenuto alla pubblica udienza a seguito di ordinanza interlocutoria della sesta sezione civile.

Ambo le parti hanno depositato memoria.

### **RAGIONI DELLA DECISIONE**

Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt.2956 e 2659 c.c. in relazione all'art.360 n.3 c.p.c. perché la sentenza impugnata non terrebbe conto del fatto che il Fioravanti non aveva proposto né domanda né eccezione riconvenzionale, ma si era limitato, peraltro soltanto in via subordinata, ad eccepire la compensazione parziale. Inoltre, il Tribunale non avrebbe considerato che l'eccezione di compensazione era relativa a diverso rapporto, e quindi non poteva contenere alcuna ammissione in relazione al rapporto professionale al quale si riferiva la pretesa dell'avv. Cattaneo, paralizzata con l'eccezione di prescrizione presuntiva.

Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta l'omesso esame e l'omessa motivazione su un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all'art.360 n.5 c.p.c., perché il Tribunale avrebbe omesso di considerare che l'eccezione di compensazione era stata proposta solo in via subordinata rispetto a quella di prescrizione presuntiva.

Le due censure, che meritano una trattazione congiunta per la loro connessione, sono da rigettare. Invero questa Corte, dopo aver inizialmente ritenuto che *"L'eccezione di prescrizione presuntiva deve essere rigettata ogni qualvolta chi la oppone in giudizio abbia comunque ammesso di non avere estinto l'obbligazione: ciò che non si verifica quando il presunto debitore deduca una qualsiasi causa estintiva del debito originario, diversa dall'adempimento, come la datio in solutum, la compensazione o la transazione novativa, poichè tale dichiarazione non esclude, ma conferma la presunzione di pagamento"* (Cass. Sez. 3, Sentenza n.4771 del 21/07/1980, Rv.408576) ha successivamente mutato il proprio orientamento, affermando che *"L'ammissione di non aver estinto il debito, da cui deriva il rigetto dell'eccezione di*

*prescrizione (presuntiva), può risultare anche per implicito, in particolare, dalla contestazione dell'esistenza del credito, o della legittimazione passiva, o anche dalla richiesta che si proceda alla compensazione giudiziale con il credito vantato a titolo risarcitorio" (Cass. Sez. 3, Sentenza n.2124 del 03/03/1994, Rv.485577; conf. Cass. Sez. L, Sentenza n.13291 del 27/11/1999, Rv. 531595 e Cass. Sez. 2, Ordinanza n.12529 del 21/05/2018, non massimata, contenente ulteriori richiami giurisprudenziali).*

Il secondo orientamento, ormai consolidatosi, merita di essere confermato: di conseguenza, la proposizione da parte del Fioravanti dell'eccezione di compensazione, ancorché in via subordinata, costituisce una forma di implicita contestazione del credito e quindi impone il rigetto dell'eccezione di prescrizione presuntiva proposta in via principale.

Né sussiste l'omesso esame denunciato dal ricorrente, posto che la Corte di Appello ha preso posizione sul punto, affermando proprio il principio poc'anzi ribadito e quindi tenendo conto sia della predetta eccezione, sia del fatto che essa fosse stata proposta in subordine.

In definitiva, il ricorso va rigettato.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

Poiché il ricorso per cassazione è stato proposto dopo il 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art.1 comma 17 della Legge n.228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1-*quater* all'art.13 del Testo Unico di cui al D.P.R. n.115 del 2002, dell'obbligo di versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

**PQM**



la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in € 3.200 di cui € 200 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15%, iva e cassa avvocati come per legge.

Ai sensi dell'art.13 comma 1-*quater* del D.P.R. n.115/2002, inserito dall'art.1 comma 17 della Legge n.228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dell'art.1-*bis* dello stesso art.13.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile in data 2 ottobre 2018.

Il Presidente  
(S. Gorjan)

Il Consigliere estensore  
(S. Oliva)



IL FUNZIONARIO GILDEZZARIO  
Dott.ssa Simona Cicurdello

DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
Roma, 31 GEN. 2019